Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 338 del 10 dicembre 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 dicembre 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 67

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE n. **1127** dell'ottobre 1983.

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

SOMMARIO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE n. **1127** dell'ottobre **1983.**

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

1. ENTI MUTUATARI

1/1.2	Enti ammessi al credito	*Pag.*	5
1/3.*a.b.c.d.*	Enti non ammessi	»	5

2. SETTORI DI INTERVENTO

2.1	Opere pubbliche	»	6
2/2.*a.b.c.d.*	Acquisto immobili	»	6
2/3.1	Lavori di manutenzione straordinaria	»	6
2.4	Acquisto di mezzi di trasporto o di autoveicoli speciali destinati ad uso pubblico	»	6
2.5	Acquisto di arredamenti ed attrezzature	»	6

3. CASI PARTICOLARI

3/1.*a.*	Costruzione di impianti sportivi	»	7
3.2	Maggiori spese e revisione prezzi	»	7
3.3	Perizie suppletive e lotti successivi	»	7
3.4	Finanziamenti parziali	»	7
3.5	Edilizia scolastica	»	8
3.6	Piani di zona ex legge 167/1962	»	8

4. GARANZIA DEI MUTUI

4.1	Premessa	»	8
4.2	Limite alla delegazione	»	8
4.3	Atto di delega	»	8
4/4.*a.*	Obblighi del tesoriere ed esenzione fiscale	»	8
4.5	Garanzia sui proventi delle aziende municipalizzate consortili del gas, acqua ed elettricità	»	9
4.6	Garanzia per i servizi in economia	»	9
4.7	Garanzia per i consorzi fra enti locali	»	9

5. AMMORTAMENTO DEI MUTUI

5/1.*a.*	Decorrenza ed interessi di preammortamento	»	9
5.2	Durata dell'ammortamento	»	10
5/3.*a.*	Tasso e pagamento rate	»	10

6. PROCEDURE IN ATTO

6/1.*a.b.c.*	Domanda	»	10
6/1.*d.e.f.*	Approvazione progetto e sua certificazione	»	11
6/2.*a.b.*	Adesione di massima	»	11
6/3.*a.b.c.d.e.f.*	Atti istruttori per la concessione del prestito	»	11
6/4.*a.b.c.*	Concessione	»	12
6.5	Termini di decadenza	»	12
6.6	Devoluzioni	»	12
6.7	Pubblicità	»	12

7. EROGAZIONI

7/1.*a.*	Anticipazioni ed erogazioni	»	13
7/2.*a.b.c.*	Documentazione per le erogazioni	»	13

8. ALCUNE RACCOMANDAZIONI » 13

9. RICEVIMENTO DEL PUBBLICO » 14

10. DELEGAZIONE DI CASERTA » 14

ALLEGATI » 15

PRINCIPALI TESTI LEGISLATIVI » 22

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE n. 1127 dell'ottobre 1983.

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

Alle amministrazioni provinciali e comunali

e, p.c.:

Alle presidenze delle giunte regionali

Alle prefetture

All'Associazione province italiane (U.P.I.)

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N C.I.)

Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N C E.M.)

PREMESSA

Per offrire a tutti gli interessati una guida operativa, per utilizzare al meglio il canale «Cassa depositi e prestiti» per il finanziamento dei propri investimenti, si è ritenuto di riproporre, con aggiunte e modifiche, le «istruzioni generali» che avevano formato oggetto della precedente circolare numero 1080 *del giugno* 1980.

1) ENTI MUTUATARI

Gli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti sono tassativamente indicati in norme legislative, ordinarie e speciali.

Non è possibile far riferimenti analogici: in mancanza di una esplicita autorizzazione è precluso, in via diretta o indiretta, il ricorso ai finanziamenti della Cassa.

1.1 *Enti ammessi al credito*

Tralasciando le varie leggi speciali, gli Enti istituzionalmente destinatari dei mutui sono gli Enti locali territoriali:

a) Comuni;

b) Province;

c) Consorzi fra comuni, consorzi fra province, consorzi fra comuni e province.

1.2 I Consorzi di bonifica e di irrigazione

1.3 *Enti non ammessi.*

A titolo esemplificativo, in forza di quanto esposto, non possono contrarre mutui con la Cassa:

1.3.*a* Le aziende municipalizzate, provincializzate o consortili.

Non essendo dotate di propria personalità giuridica, saranno i relativi Comuni. Province o Consorzi a contrarre i mutui. L'opera eseguita verrà poi «conferita» all'Azienda; ma il rapporto di mutuo permane con gli Enti locali.

1.3.*b* I consorzi misti, composti cioè da enti locali e da altri enti.

L'intervento della Cassa è escluso perchè si verrebbero a finanziare enti che non sono ammessi singolarmente ad adire la Cassa depositi e prestiti.

Bisogna aver quindi riguardo allo statuto del Consorzio, ove si definiscono i requisiti per divenire soci dello stesso.

1.3.*c* Le comunità montane.

Manca infatti qualsiasi riferimento legislativo.

Le funzioni pre-consortili che in passato avevano consentito alla Cassa di concedere mutui alle comunità, assimilandole di fatto ai consorzi, sono state oggi attribuite alle province, in forza dell'art. 11 del decreto-legge n. 55, convertito nella legge n. 131/1983.

1.3.*d* Le società per azioni, di cui l'ente locale assuma la figura di unico azionista, in quanto questa circostanza non modifica la natura privatistica della società.

2) SETTORI DI INTERVENTO

Oltre alle limitazioni soggettive esaminate ve ne sono altre di natura oggettiva: infatti non tutti gli investimenti che gli enti locali intendono attuare possono essere finanziati con un mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Si prega pertanto di voler tenere ben presente quanto segue e, in generale, che l'investimento deve riguardare i fini istituzionali dell'Ente.

I mutui che la Cassa è autorizzata a concedere devono avere per oggetto:

2.1 *Opere pubbliche*

L'esecuzione di opere pubbliche, sia di pertinenza dell'ente che delle proprie aziende.

l'ente locale può richiedere mutui per la costruzione di qualsiasi opera pubblica diretta al soddisfacimento dei bisogni della collettività, secondo le proprie finalità istituzionali, ivi comprese, ovviamente quelle delle aziende.

Il bene ottenuto con mutuo della Cassa depositi e prestiti deve rimanere nel demanio o nel patrimonio dell'ente o dell'azienda per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo stesso.

Il riferimento al « fine istituzionale » è essenziale e può mettere immediatamente in grado gli amministratori e gli uffici di valutare la possibilità di un ricorso alla Cassa depositi e prestiti.

Ad esempio se un comune avesse intenzione di intervenire nel settore silvo-pastorale risulta evidente la non finanziabilità dell'iniziativa da parte della Cassa, mancando tale settore nel fine istituzionale dell'ente.

2.2 *L'acquisto di immobili da destinare ad un pubblico servizio.*

Anche in questa fattispecie la destinazione del bene costituisce l'elemento determinante.

Non si deve trattare di una semplice acquisizione patrimoniale, deve esservi connaturata la destinazione diretta ad uso pubblico.

2.2.*a* Si ritiene opportuno porre in evidenza che l'acquisto di immobili per civile abitazione da destinare a sfrattati o ad altre categorie di cittadini, non può essere finanziato dalla Cassa.

La locazione di unità immobiliare non concreta il « fine pubblico » richiesto dalla legge: a riprova di ciò si richiamano le leggi speciali che hanno autorizzato specifiche operazioni della specie.

2.2.*b* L'immobile da acquistare deve essere ovviamente già costruito.

Non sono ammessi al finanziamento della Cassa gli acquisti di immobili in corso di esecuzione.

2.2.*c* Anche se superfluo, si ricorda che nella fattispecie non vengono comprese le « aree ».

Il suolo edificatorio o comunque connesso ad un'opera pubblica, non può formare oggetto di mutuo autonomamente: il suo costo di acquisizione va ricompreso nel quadro economico dell'opera da acquisire.

L'unica eccezione è costituita dall'acquisizione delle aree comprese nei piani di zona ex legge n. 167/1962, ma bisognerà far riferimento alla legislazione speciale che regola la materia.

2.2.*d* Il costo dell'immobile deve essere ritenuto congruo o dall'ufficio tecnico erariale o dal capo dell'ufficio tecnico o, in mancanza, con perizia giurata.

2.3 *Lavori di manutenzione straordinaria.*

Lavori di manutenzione straordinaria in immobili, di proprietà dell'Ente locale e destinati ad uso pubblico.

Per quanto concerne gli immobili, si fa riferimento a quanto esposto al punto 2.2.

Si richiama l'attenzione sul concetto di « manutenzione straordinaria » che deve essere intesa nel senso più letterale e restrittivo della locuzione, per la naturale correlazione che deve esistere tra tipo di intervento e durata dell'impegno finanziario.

Deve sempre trattarsi di interventi di una certa entità connessi alla conservazione del bene e non riconducibili ai normali lavori di manutenzione.

Pertanto nella domanda, in caso di manutenzione e ristrutturazione, occorrerà sempre indicare la natura delle opere da eseguire.

2.3.1 Un caso particolare riguarda le strade, ove più di sovente la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria diviene labile.

In linea di massima, sono esclusi da un finanziamento a lungo termine tutti i lavori di semplice bitumatura di strade già bitumate, poiché tali lavori rientrano senz'altro nella manutenzione ordinaria delle strade.

Il finanziamento della Cassa può essere previsto ove ci si trovi davanti al rifacimento strutturale dei profili, alle canalizzazioni delle acque piovane, alle tombinature, ecc., in tali casi anche la bitumatura può essere compresa, nel mutuo, essendo il naturale completamento dell'intervento da effettuare.

2.4 *L'acquisto di mezzi di trasporto o di autoveicoli speciali destinati ad uso pubblico.*

La norma è diretta a favorire la creazione di un proprio parco di macchine operatrici per permettere l'esecuzione in economia delle opere di manutenzione, nonché per migliorare la dotazione dei mezzi pubblici di trasporto.

Si deve mettere in evidenza che deve trattarsi di automezzi nuovi di fabbrica, completi, eventualmente, degli accessori polivalenti.

Non sono infatti finanziabili successivamente o separatamente detti accessori come vomeri spartineve, bracci, pompe ecc.; egualmente non è consentito il solo acquisto di telai su cui montare in un secondo momento le attrezzature speciali.

Rimane esclusa la finanziabilità di autovetture di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione.

2.5 *L'acquisto di arredamenti ed attrezzature.*

Per permettere la piena funzionalità di alcune opere finanziate, è stato consentito di estendere la possibilità di ricorso a mutuo della Cassa anche all'arredamento ed alle attrezzature.

La norma si riferisce essenzialmente alle scuole, agli asili, agli uffici, alle officine dell'Azienda.

Il finanziamento deve essere richiesto o contestualmente all'opera o in via successiva, ma sempre nel periodo di erogazione del mutuo concesso dalla Cassa per l'esecuzione dell'opera.

Si deve precisare anche, che bisogna far riferimento all'arredamento base, con esclusione delle minute forniture e delle macchine d'ufficio

Nel caso delle scuole, si finanzieranno banchi, cattedre, scaffali per la biblioteca ma non i cestini per la carta, gli attaccapanni, i lumi da tavolo ecc.; per gli uffici si potranno finanziare le scrivanie, le scaffalature, gli armadi ma non i salotti di ricevimento, i tappeti, i servizi da scrittoio, gli amplificatori, i microfoni ecc.

Si ricorda anche che i cassonetti per la nettezza urbana, la segnaletica, i semafori, non sono attrezzature finanziabili.

Per le officine le attrezzature si riferiscono essenzialmente agli impianti fissi (forni, presse, ecc.) e non ad esempio alla dotazione degli utensili.

3) Casi particolari

3.1 *Costruzione di impianti sportivi.*

Si ribadisce che l'intervento della Cassa in questo settore è limitato al finanziamento degli impianti destinati all'esercizio delle discipline sportive e non allo sport spettacolo.

Gli impianti sportivi definiti « di base » non devono quindi contenere, sin dalla fase progettuale, per evidenti ragioni di contenimento dei costi, strutture destinate al pubblico, quali tribune o gradinate, e devono essere aperti a tutti coloro che desiderino fare dello sport.

Le suddette condizioni dovranno risultare chiaramente nella domanda di mutuo, alla quale dovrà essere allegato sia il parere del CONI che una copia della relazione tecnica.

Si ricorda anche che la Cassa non interviene per rifacimenti, ampliamenti o acquisti di impianti esistenti.

Un richiamo particolare va fatto alla manutenzione degli impianti: non basta costruire gli impianti; è soprattutto necessario mantenerli efficienti e funzionali per la loro fruizione.

Nel dimensionamento degli impianti è quindi opportuno valutare non soltanto il numero degli utenti ma anche gli oneri che, per la manutenzione degli impianti stessi, deriveranno al bilancio dell'Ente.

È decisamente più meritorio avere degli impianti sportivi piccoli ma efficienti e ben tenuti, che grandi complessi tristemente abbandonati e decadenti dopo pochi anni.

3.1.*a* Per il finanziamento degli impianti sportivi che non avessero le caratteristiche richieste dalla Cassa, gli enti locali potranno rivolgersi all'Istituto di credito sportivo, al cui capitale partecipa anche la Cassa depositi e prestiti.

È dal coordinamento dell'attività di questi due Istituti - Cassa depositi e prestiti e Istituto per il credito sportivo - che si è riusciti in questi ultimi anni a far compiere all'impiantistica sportiva un vero salto di qualità

3 2 *Maggiori spese e revisione prezzi.*

Se le richieste di ulteriori mutui sono accessorie a mutui concessi dalla Cassa, non sussiste alcun problema per la finanziabilità di maggiori spese, revisioni prezzi o aumenti d'asta

Diverso il problema se la richiesta è connessa a mutui concessi da Istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

La Cassa, come principio di carattere generale, non può finanziare lavori già eseguiti, poichè in tale ipotesi; si troverebbe di fronte ad una passività dell'Ente piuttosto che all'esecuzione di un'opera.

Pertanto la Cassa può intervenire tutte le volte che l'importo richiesto si possa riferire a lavori ancora da eseguire, indipendentemente dal fatto che quelli già eseguiti risultino finanziati non con mutuo della Cassa.

Non vi sono preclusioni per il finanziamento di ulteriori lotti o di perizie di variante o suppletive riferentesi a lavori da eseguire, o per lavori finanziati solo in parte, mentre rimangono escluse dall'intervento della Cassa la revisione dei prezzi o le perizie effettuate a sanatoria.

3 3 *Perizie suppletive e lotti successivi*

Le recenti norme del decreto legge n. 55, convertito nella legge 131/1983, hanno dettato una disciplina particolare in merito alla ammissibilità massima di perizie di variante e suppletive (30% della previsione originaria). (cfr. circolare 1120 del giugno 1983).

In questa sede si pone in evidenza come l'intervento della Cassa sia sempre possibile tutte le volte che ci si riferisce a lavori da eseguire indipendentemente dal fatto che i lavori principali o i precedenti lotti siano stati finanziati dalla Cassa o da altri istituti.

3.4 *Finanziamenti parziali*

È possibile richiedere alla Cassa mutui per un importo minore di quello risultante dal quadro economico approvato per l'esecuzione di una determinata opera pubblica; in tal caso è necessario che l'ente chiarisca come intende far fronte all'eccedenza di spesa, permettendo, così, alla Cassa di fornire l'adesione di massima senza ulteriori richieste istruttorie.

L'unica circostanza da tenere presente riguarda l'erogazione del mutuo. A tutela del fine pubblicistico degli interventi creditizi della Cassa, questa interviene « a completamento »; cioè la Cassa comincerà ad erogare il proprio mutuo dopo che dal certificato di pagamento risulti che l'Ente mutuatario abbia effettuato lavori per un importo pari alla quota assunta a proprio carico o finanziata da altro ente.

3 5 *Edilizia scolastica*

È noto come in Italia la popolazione scolastica sia in costante decremento e le previsioni degli esperti valutano inoltre due milioni di studenti in meno la contrazione delle presenze scolastiche entro il 1990.

Ne consegue che, in linea con gli orientamenti del Parlamento e del Governo, particolare attenzione deve essere posta nella progettazione ed esecuzione di nuovi plessi scolastici.

Per consentire una più completa valutazione delle situazioni esistenti in ogni ente, viene richiesta, ai fini istruttori, un'attestazione del competente Provveditorato agli studi circa lo stato dell'edilizia scolastica nel distretto interessato.

Tutte le volte che il rapporto classi-aule è pari od inferiore all'unità o che il trend delle nuove iscrizioni è in diminuzione, non sarà possibile l'intervento della Cassa. Tale circostanza peraltro dovrebbe far riconsiderare comunque all'ente locale la validità dell'iniziativa

3.6 *Piani di zona ex legge n.* 167/1962.

Si ricorda che per il finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria (strade, luce, acquedotti, fognature, ecc.) ricadenti nei piani di zona, non è possibile richiedere mutui singoli, in base alle norme generali, ma bisogna far riferimento alla legislazione speciale di cui alla legge n. 847/1964 ed alla legge n. 865/1971, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rammenta che il finanziamento delle opere di urbanizzazione secondaria rientra nella normativa generale.

4) GARANZIA DEI MUTUI

(Art. 3 della legge n. 843/1978 e legge n. 537/1967, e successive modificazioni - Decreto legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980 n. 299).

4.1 *Premessa.*

Superato il regime transitorio ex decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, la garanzia, per la contrazione dei mutui con la Cassa, viene costituita mediante il rilascio di delegazioni di pagamento, tratte sul tesoriere, a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio.

Contrariamente a quanto avveniva prima del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, la delegazione di pagamento non viene più localizzata su un determinato cespite tributario, bensì sul complesso delle entrate costanti del comune o della provincia, che, come detto, vengono raggruppate nei primi tre titoli del bilancio e, precisamente: quelle tributarie (titolo I); quelle per compartecipazioni a tributi erariali (titolo II); e quelle extratributarie a carattere permanente (titolo III).

4.2 *Limite alla delegazione.*

Ovviamente, la delegabilità delle entrate non è illimitata; essa deve essere posta in relazione alla norma dell'art. 1 del decreto-legge n. 946//1977, convertito nella legge n. 43/1978, che vieta agli enti locali territoriali di contrarre prestiti o mutui, quando il complesso degli interessi passivi di quelli già contratti abbia raggiunto il quarto delle citate entrate, quali risultino dal bilancio regolarmente approvato.

Ai fini del calcolo, basterà sommare gli importi dei primi tre titoli della entrata, determinarne il quarto e sottrarre l'importo della quota interessi, relativa all'anno in esame, contenuta nei vari piani di ammortamento dei mutui contratti o afferenti a delegazioni rilasciate a qualsiasi titolo; l'importo differenziale costituisce la disponibilità al momento delle somme che possono essere ulteriormente delegate.

Per calcolare l'incidenza della nuova rata, basta ricordare che per la prima annualità l'importo della quota interessi è pari esattamente al saggio del mutuo: 10,50%.

È da porre particolare attenzione, nel calcolo degli impegni assunti, alla possibile esistenza di rate di mutui non coperti dal rilascio di delegazioni di pagamento, in quanto assistiti da garanzia dello Stato o delle regioni: la relativa quota di interessi va computata per intero.

4 3 *Atto di delega.*

L'atto di delega, per essere efficace, deve essere notificato, nelle forme di legge, al tesoriere, ma non è soggetto ad accettazione.

A tale riguardo si invitano gli enti ad accertarsi che, nella relata di notifica, sia sempre esattamente indicata la qualifica di chi notifica e di chi riceve l'atto di delega; in mancanza di tale certificazione o in caso di notifica a persona non idonea, l'atto stesso non è valido ai fini istruttori.

Nonostante tale avvertimento, riportato nella precedente circolare, continuano a pervenire alla Cassa atti di delega non validi perchè i messi notificatori dimenticano di indicare la ragione sociale o il nome del tesoriere o, più spesso, la qualifica di chi riceve l'atto di delega (direttore, impiegato, fattorino, titolare, ecc.).

Si raccomanda vivamente ai segretari degli enti, prima di spedire gli atti istruttori alla Cassa, di verificare tali elementi.

4.4 *Obblighi del tesoriere.*

Premesso che la delegazione di pagamento è rilasciata «pro solvendo» e non «pro soluto» - e cioè che l'ente mutuatario è sempre re-

sponsabile del pagamento della rata di ammortamento -, per effetto della delegazione stessa, il tesoriere diviene il debitore principale della rata nei confronti dell'ente mutuante.

Il tesoriere, ope legis e non convenzionalmente, è tenuto al pagamento di quanto delegato e, conseguentemente, secondo le varie scadenze delle rate, ad operare, ove necessario, gli opportuni accantonamenti; poiché comunque egli è divenuto debitore principale, in caso di ritardo od inadempienza, dovrà corrispondere all'ente mutuante anche l'indennità di mora, salvo, nei casi più gravi, essere sottoposto a procedura coattiva.

L'indennità di mora è fissata attualmente in 6 punti più del saggio di interesse dei mutui, e cioè nel 16,50%.

Come si vedrà al punto 5, l'ammortamento del mutuo decorre dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione.

È peraltro possibile che, per varie ragioni, il mutuo non venga posto tempestivamente in ammortamento. In tal caso le delegazioni di pagamento, notificate ai tesorieri, non avranno più effetto dall'anno iniziale per il quale sono state rilasciate.

Il tesoriere non sarà quindi tenuto a pagare la rata - ed infatti questa non sarà compresa nei ruoli di riscossione delle rate (mod. 30 C.E.) - e si provvederà alla rettifica od alla sostituzione dell'atto di delega, con le decorrenze sfalsate di un anno.

I tesorieri, per i versamenti alla Cassa delle rate di ammortamento, dovranno far riferimento esclusivamente a quanto indicato nei citati ruoli di riscossione.

4.4.*a* *Esenzione fiscale.*

È opportuno, infine, ricordare che il rilascio della delegazione e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

4.5 *Garanzia sui proventi delle aziende municipalizzate consortili del gas, acqua ed elettricità.*

Se il comune o consorzi di comuni contraggono mutui per le esigenze delle aziende, è possibile, ai sensi della legge 4 luglio 1967, n. 537 e successive modificazioni, nonchè dell'art. 11 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, rilasciare delegazioni sulle entrate proprie delle aziende stesse.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 della legge 153/1981, è stata stabilita la possibilità di contrarre mutui per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica, di cogenerazione di energia e calore e di teleriscaldamento.

La delegabilità è ammessa nella misura massima di un terzo delle entrate effettive ordinarie, accertate nell'esercizio precedente a quello in cui viene rilasciata la delegazione, quali risultino dal conto consuntivo economico, regolarmente reso ed approvato.

Le delegazioni di pagamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 537/1967, devono essere sottoscritte dal direttore dell'Azienda e controfirmate dal presidente della commissione amministratrice, nonchè dal sindaco del comune o dal presidente dell'assemblea consortile ove ci si trovi di fronte, ovviamente, ad una azienda consortile.

La legge impone anche la sottoscrizione del tesoriere: non si deve nel caso in esame, quindi, procedere ad una generica notifica dell'atto di delega, ma è necessario far sottoscrivere l'atto da persona legittimata alla sottoscrizione stessa.

Contrariamente a quanto considerato al punto precedente, il rapporto delegante-delegato deve essere regolato convenzionalmente.

A tal fine, con apposito atto aggiuntivo, dovrà convenirsi che, per effetto della delega sottoscritta, il tesoriere assuma in proprio l'obbligo del versamento delle rate di ammortamento alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte scadenze semestrali, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato adempimento e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Di tale circostanza deve essere data certificazione alla Cassa.

Ovviamente l'assunzione del mutuo viene sempre deliberata dal comune o dal consorzio di comuni.

4 6 *Garanzia per i servizi in economia*

Per il combinato disposto dell'art. 11 del decreto-legge n. 153/1980, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299 e dell'art 12 della legge numero 119/1981 è possibile il rilascio di delegazioni sui proventi del servizio dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica, anche se i servizi stessi sono gestiti in economia dagli enti.

In tal caso la delegazione di pagamento verrà firmata dal segretario dell'ente, ferme restando le altre condizioni indicate al punto 4.5.

La base di riferimento per il calcolo del terzo delegabile, è costituita dall'ammontare dei proventi realizzati, secondo l'ultimo consuntivo approvato.

4.7 *Garanzia per i consorzi fra enti locali.*

Nel caso di consorzi fra enti locali, al di fuori dei mutui garantiti con i proventi dei servizi pubblici, si ricorda che la garanzia va prestata dagli Enti consorziati con rilascio di delegazioni sui propri bilanci.

La Cassa non accetta delegazioni sulle entrate proprie del Consorzio.

Per tale ragione è necessario che in sede di domanda vengano subito precisate la quota attribuita ad ogni ente consorziato.

5) AMMORTAMENTO DEI MUTUI

5.1 *Decorrenza.*

I mutui concessi dalla Cassa vengono, di regola, posti in ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la concessione stessa.

5 1 *a Interessi di pre-ammortamento*

Sulle somministrazioni che vengono effettuate nel periodo intercorrente tra la data della concessione del mutuo e quella dell'inizio dell'ammortamento, vengono di conseguenza liquidati gli interessi di preammortamento, dalla data di valuta del mandato al 31 dicembre successivo, allo stesso tasso di concessione.

Peraltro, gli interessi non vengono più trattenuti sull'importo del mandamento, ma accantonati e sommati a fine anno; il loro importo viene poi posto in riscossione unitamente alla prima rata di ammortamento ed agli ulteriori interessi maturati.

5 2 *Durata dell'ammortamento*

L'ammortamento dei mutui è fissato in via ordinaria in 20 o 10 anni, ferma restando la facoltà, per l'Ente mutuatario di richiedere un periodo inferiore.

Vanno ammortizzati in 10 anni i mutui relativi a:

opere di manutenzione straordinaria e sistemazioni stradali;
acquisto di arredamenti ed attrezzature;
acquisto di mezzi pubblici;
spazi di verde attrezzato.

Vanno egualmente ammortizzati in 10 anni i mutui di importo da 5 a 20 milioni.

La Cassa non concede mutui di importo inferiore ai 5 milioni.

5.3 *Tasso.*

Il tasso di interesse è fissato al 10,50% in ragione d'anno ed è uguale per qualsiasi tipo di operazione e durata (decreto ministeriale 9 maggio 1981 - *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981).

5.3.*a Pagamento rate.*

La rata annuale di ammortamento dovrà essere pagata, in due rate semestrali uguali.

Per permettere, anche in caso di concorso regionale, una valutazione approssimativa dell'onere a carico del bilancio, si trascrivono le percentuali comprensive di capitale ed interesse, da rapportare all'importo del mutuo:

annualità piena 11,84
contributo del 4% - annualità 7,94
contributo del 5% - annualità 6,96
contributo del 7% - annualità 5,02

Per l'assunzione a totale carico regionale dell'annualità di ammortamento, il contributo dovrà essere del 12,1493265277, tenuto conto del pagamento in unica soluzione a 30/6, ma limitatamente ad un periodo di 20 anni.

6) Procedure in atto

6.1 *Domanda.*

La domanda di mutuo, in carta semplice ed a firma del legale rappresentante dell'Ente o di un suo delegato, va inoltrata direttamente alla Cassa depositi e prestiti (Via Goito n. 4 - 00185 Roma), e deve contenere l'indicazione della natura della spesa che si intende finanziare con il mutuo ed il relativo importo.

Poiché l'intervento finanziario della Cassa è finalizzato ad opere di pronta esecuzione, è opportuno che la richiesta di mutuo venga inviata alla Cassa quando l'iniziativa sia concretamente avviata.

Per le opere, infatti, la Cassa richiede, per dare inizio all'istruttoria concessiva, che il progetto esecutivo dei lavori sia stato approvato in via definitiva dall'organo competente

6 1 *a* Si ricordano i casi particolari già citati in precedenza:

in caso di manutenzione e ristrutturazione, nella domanda, occorrerà sempre indicare la natura delle opere da eseguire (p.2.3.);

per la realizzazione di impianti sportivi di base, nella domanda alla quale dovrà essere allegata sia il parere del CONI che una copia della relazione tecnica, dovrà essere attestato che gli stessi saranno aperti a tutti i cittadini che intendano esercitare attività sportive e che, il progetto non preveda strutture destinate al pubblico (p.3.1.);

in caso di finanziamenti parziali, nella domanda, si dovrà chiarire come l'Ente intenda far fronte all'eccedenza di spesa (p 3.4.);

per l'acquisto di autobus o mezzi speciali, è sufficiente, nella domanda, indicare il tipo dell'automezzo ed il loro numero, tenendo presente quanto esposto al punto 2.4.

per le opere di metanizzazione, nella domanda, dovrà esrere indicato che trattasi di gestione diretta, in quanto in presenza di concessionari non è ammesso il ricorso ai finanziamenti della Cassa (vedi p.1.).

6.1.*b* Per permettere un tempestivo inizio dell'istruttoria si raccomanda di evitare, nella domanda di mutuo, dizioni generiche (opere di urbanizzazione, lavori vari, acquisto di mezzi ecc.); è opportuno chiarire, nel modo migliore possibile, la natura dell'investimento che si vuole finanziare.

6 1.*c* Per quanto possibile evitare di fare domande cumulative per opere diverse: ciò può essere causa di ritardi istruttori.

Inoltre, quindi, richieste che abbiano per oggetto una singola opera, oppure raggruppare le domande per tipo di opera.

Ad esempio per le amministrazioni provinciali, non è certo opportuno inoltrare singole richieste per ogni tratto di strada; è più semplice ed utile fare delle domande per gruppi di strade, in modo da ridurre il numero delle operazioni.

6.1.d *Approvazione progetto e sua certificazione.*

Ai fini della certificazione della suddetta condizione, gli enti mutuatari dovranno far riferimento alla vigente normativa regionale in materia.

In forza della legge n. 1/1978, infatti, la Cassa recepisce integralmente la regolamentazione che ogni singola regione, nell'ambito della propria potestà normativa, ha dato al settore delle opere pubbliche di pertinenza degli Enti locali.

Dovranno quindi indicarsi:

gli estremi della legge regionale;
l'organo competente per materie ed importo;
l'avvenuta approvazione;
l'eventuale preventivo parere di un organo tecnico;
la natura delle opere da eseguirsi e l'analisi dettagliata delle singole voci della spesa.

6.1.*e* *Appalto - concorso.*

Nel caso in cui l'ente intenda procedere con il sistema dell'appalto-concorso, l'approvazione del verbale della commissione aggiudicatrice sostituisce a tutti gli effetti l'approvazione del progetto esecutivo, salvo diverse norme regionali.

6.1.*f* *Aggiornamento dei costi.*

In considerazione del continuo elevarsi dei costi, la Cassa ritiene valide le previsioni economiche per un anno dalla data di approvazione del progetto.

Trascorso tale termine sarà necessario un aggiornamento dei costi, ai sensi della legge n. 741/1981 o una dichiarazione che i prezzi siano ancora validi. In tal caso però i lavori stessi non potranno essere aggiudicati in aumento.

6.2 *Adesione di massima.*

L'accoglimento, in via preliminare, della domanda di mutuo, si concreta nella «adesione di massima» che costituisce la «promessa» della concessione del finanziamento e l'inizio della fase istruttoria, con la richiesta della necessaria documentazione.

Pur non costituendo un impegno giuridico in senso proprio, in quanto la concessione del prestito è di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione della Cassa, l'adesione di massima conferisce all'ente richiedente una legittima aspettativa, che la Cassa ha sempre soddisfatto.

6.2.*a* Per permettere alle amministrazioni regionali l'espletamento delle proprie funzioni in materia di indirizzo, programmazione e gestione del territorio, copia di tutti gli affidamenti di massima viene inviata alla presidenza della giunta regionale.

6.2.*b* L'adesione di massima, non costituisce documento sufficiente per consentire l'appalto e la consegna dei lavori, in quanto come detto non costituisce « impegno » giuridicamente valido.

Qualora l'ente intenda procedere egualmente all'appalto, deve indicare con quali mezzi (es. oneri di urbanizzazione) possa far fronte ai relativi oneri.

Un'ultima avvertenza importante: la Cassa non potrà dar corso ad alcuna operazione di mutuo se i lavori relativi risultino appaltati anteriormente alla data dell'adesione di massima.

Anche se il mutuo fosse stato regolarmente concesso, questo verrà immediatamente revocato, qualora venisse accertata in qualsiasi momento, tale circostanza.

6.3 *Atti istruttori*

Gli atti istruttori che vengono richiesti per la formale concessione del prestito sono:

6 3 *a* La domanda di concessione del mutuo.

6.3.*b* La copia della delibera consiliare di assunzione del mutuo e costituzione della garanzia, munita delle attestazioni e certificazioni di rito (pubblicazioni, approvazione degli organi di controllo, esecutività).

Si ricorda che l'assunzione dei mutui rientra nella esclusiva competenza del consiglio; non risulta pertanto idonea ai fini istruttori una delibera di giunta se non accompagnata dalla delibera consiliare di ratifica o di delega, nel rispetto sempre della maggioranza qualificata, necessaria per tutti gli impegni pluriennali.

6.3.*c* Una dichiarazione del segretario dell'ente, vistata dal legale rappresentante che attesti:

che con il rilascio della delegazione di pagamento, non si è superato il limite del 25 per cento, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 946/1977, convertito nella legge n. 43/1978;

che è stato approvato il bilancio consuntivo relativo al secondo anno precedente quello di deliberazione dell'assunzione del mutuo;

l'inserimento del mutuo, nel piano pluriennale degli investimenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 421/1979 se trattasi di ente con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, oppure che trattasi di ente non soggetto a tale obbligo;

la mancanza di vincoli archeologici o paesaggistici sulla zona ove verrà realizzata l'opera, oppure, in caso positivo, che si sia ottenuto il nulla osta da parte della competente sovraintendenza

6.3.*d* L'atto di delega debitamente notificato al tesoriere o, in caso dei proventi dei servizi, sottoscritto dallo stesso

6.3.*e* Se l'opera è ammessa a fruire di un contributo regionale sulla spesa, è necessario acquisire la copia del provvedimento concessivo del beneficio, munito del timbro della ragioneria attestante l'impegno della spesa sul relativo capitolo di bilancio, e contenente la clausola della « cessione irrevocabile del contributo stesso alla Cassa depositi e prestiti per tutta la durata dell'ammortamento ».

6.3.*f* Tutti i documenti vanno redatti in carta semplice.

6.4 *Concessione.*

6.4.*a* Sulla base della documentazione di cui al precedente punto 6.3, la concessione del mutuo viene proposta al consiglio di amministrazione, che, ove nulla osti, procede alla relativa delibera.

Il provvedimento formale di concessione del mutuo è peraltro costituito da una « determina » del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti ed al riguardo si *ricorda* che la concessione dei mutui da parte della Cassa non avviene con un atto negoziale di diritto privato, bensì con un « atto amministrativo ».

6.4.*b* Per permettere un immediato corso degli ulteriori adempimenti (gara di appalto, acquisizione di immobili, ecc.) viene subito data notizia all'ente della avvenuta concessione (mod. CX).

Tale documento è valido a tutti gli effetti per detti adempimenti.

6.4.c *Partecipazione.*

Successivamente, copia del provvedimento concessivo e del piano di ammortamento del mutuo viene inviata all'Ente mutuatario, per la conservazione agli atti dell'Ente stesso.

Il mutuo, dopo la concessione, diviene subito erogabile, ove non sussistano particolari impedimenti.

6.5 *Termini di decadenza.*

Ad evitare l'accumulo di fondi inutilizzati, o l'impegno degli stessi per iniziative non ancora concrete, il Consiglio di amministrazione ha fissato dei termini di decadenza sia per la validità dell'adesione di massima che della concessione formale.

Il termine, che è di quattro mesi, decorre:

dalla data di adesione di massima, per l'invio alla Cassa degli atti istruttori (sarà quindi opportuno, ad evitare contestazioni, inviare gli atti con lettera raccomandata) Ovviamente il termine si riferisce agli atti di competenza dell'ente mutuatario; la ritardata trasmissione del provvedimento concessivo del contributo regionale, ad esempio, non costituisce causa di decadenza;

dalla data di comunicazione della formale concessione del mutuo, per l'appalto e la consegna dei lavori.

In caso di contestazione del termine « a quo » farà fede la data del timbro postale.

Si richiama l'attenzione dei legali rappresentanti degli enti mutuatari sulla osservanza di tali termini perentori, poichè gli stessi non potranno in alcun caso venire prorogati.

6.6 *Devoluzioni*

È possibile richiedere che un mutuo già concesso per un opera sia devoluto ad altra opera.

La documentazione necessaria riguarda esclusivamente la delibera consiliare per la nuova destinazione, l'approvazione del nuovo progetto e le relative dichiarazioni. Inoltre, in presenza di contributo regionale è preliminarmente necessario chiedere la devoluzione dello stesso.

Gli atti concernenti la garanzia rimangono invece quelli originari.

La devoluzione è ammessa anche se si intenda utilizzare l'economia realizzata nella precedente opera.

Non è peraltro possibile, utilizzare per una medesima opera, economie realizzate su diversi mutui aventi ammortamenti diversi.

6.7 *Pubblicità.*

In forza del decreto ministeriale 30 novembre 1982, gli enti mutuatari sono tenuti a porre a carico delle imprese appaltatrici, l'onere dell'esposizione in cantiere di un cartello con la dizione: « Opera realizzata con mutuo della Cassa depositi e prestiti utilizzando i fondi del risparmio postale ».

Si richiama l'attenzione degli enti sulla vigilanza a che tale adempimento sia effettuato, contribuendo così ad accrescere le disponibilità finanziarie della Cassa che dal risparmio postale attingono la massima parte dei capitali da concedere a mutuo.

7) Erogazioni

I mutui della Cassa, come del resto quelli degli altri Istituti di credito, sono erogati ratealmente in base alla *documentazione che attesti* l'esecuzione dei lavori o l'effettuazione degli acquisti.

7 1 *Anticipazioni*

Le anticipazioni sui lavori sono consentite esclusivamente ai sensi delle norme della legge n. 741/1981 e del decreto del Ministero del Tesoro che sancisce l'obbligo di corresponsione all'impresa aggiudicataria del 20% dell'importo dei lavori, sulla base della domanda del rappresentante legale dell'Ente e di una dichiarazione del Direttore dei lavori da cui risulti l'importo dei lavori appaltati.

Si ricorda che ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge n. 741/1981 sull'importo oggetto di anticipazione non è accordata la revisione prezzi.

7.1 *a Erogazioni « a forfait ».*

Particolare attenzione deve essere posta quando l'opera viene finanziata dalla Cassa, nella redazione dei capitolati di appalto, essendo esclusa per la Cassa stessa ogni erogazione « a forfait ».

Il documento giustificativo di spesa deve far sempre riferimento a quantità fisiche di lavori ancorchè concretatesi in percentuali di avanzamento, come ad esempio delle opere realizzate con il sistema della « concessione ».

7.2 *Documentazione per le erogazioni.*

Per ogni erogazione in conto mutuo, deve essere inoltrata alla Cassa apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato, corredata dei documenti giustificativi della spesa (certificato di pagamento e relativi stati di avanzamento o computi revisionali; fatture; parcelle analitiche; provvedimento del presidente della giunta regionale che ordina il deposito o il pagamento diretto; atti di acquisto o preliminari di vendita ecc.).

Tutti i documenti, come detto, devono essere vistati dal Capo dell'Ufficio tecnico o in genere dal funzionario più elevato in grado preposto al servizio tecnico dell'ente.

La mancanza dell'ufficio tecnico deve essere attestata in ogni richiesta di pagamento.

Si desidera chiarire che detto visto non concreta in alcun caso una « supervisione tecnica » dei lavori; il visto del capo dell'ufficio tecnico attesta nei confronti dell'ente mutuante, che l'erogazione che si richiede è conforme al progetto approvato dall'ente e riguarda quel determinato mutuo, in conto del quale si richiede l'erogazione stessa.

7 2 *a* Si ricorda che, in forza del terzo comma dell'art. 13 della legge n 131/1983, tutte le parcelle o specifiche professionali che verranno spesate in conto mutui dalla Cassa o da altri enti, dovranno essere preventivamente sottoposte al visto dei competenti ordini professionali (v. circolare Cassa n. 1120/1983 p. 1.5.4).

7.2.*b* Le somministrazioni in conto mutuo vengono effettuate con mandato intestato all'ente mutuatario, esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale competente con quietanza del tesoriere dell'ente stesso.

7.2.*c* Si ricorda che le somministrazioni della Cassa hanno un vincolo di « specifica destinazione ».

Il legale rappresentante dell'ente è personalmente responsabile per il tempestivo pagamento delle somme riscosse agli aventi diritto, in conformità della richiesta inoltrata alla Cassa.

È evidente la ragione pubblicistica di tale normativa: data la rilevanza delle opere pubbliche, nel processo di crescita delle collettività locali e l'interesse pubblico alla loro esecuzione, viene data all'appaltatore la sicurezza che il proprio rapporto non venga influenzato da vicende estranee all'appalto stesso.

In forza della stessa *ratio* sui prestiti della Cassa e sui relativi mandati di pagamento non sono ammessi sequestri, opposizioni od altri impedimenti.

Gli atti compiuti in difformità sono nulli, ed il pagamento del titolo di spesa non può essere sospeso per alcuna ragione.

8) ALCUNE RACCOMANDAZIONI

Si desidera ricordare agli enti mutuatari alcune semplici indicazioni che permettono una più celere evasione delle richieste.

8.1 *Posizione*

In tutta la corrispondenza, porre chiaramente nell'oggetto della lettera gli estremi di dentificazione del mutuo (importo ed oggetto) e, soprattutto, il numero di posizione dello stesso.

Si ricorda che tutto il sistema operativo della Cassa è basato sul numero di posizione.

La sua omissione o la sua errata indicazione costituisce causa di ritardi per le ricerche che devono essere effettuate per la sua identificazione.

8 2 *Mutui suppletivi*

Egualmente, in caso di richiesta di mutui suppletivi, si prega di citare nell'oggetto della domanda anche l'importo ed il numero di posizione del mutuo principale.

8.3 *Atti incompleti.*

Evitare di inviare documentazioni incomplete che comportano un doppio lavoro e quindi si risolvono in danno per tutti.

8.4 *Fotocopie.*

Se vengono inviate fotocopie di atti, controllare che le stesse siano debitamente autenticate; in caso contrario sono prive di effetto.

8.5 Se in un ragionevole lasso di tempo, non si è avuto riscontro alla richiesta di mutuo, si prega di rinnovare la richiesta o sollecitare la precedente.

9) RICEVIMENTO DEL PUBBLICO

9.1 Gli uffici della Cassa sono aperti al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Al piano terra è in funzione un « Ufficio informazioni » che è in grado di fornire notizie sulle operazioni in corso.

Qualora l'ufficio stesso non fosse in grado di soddisfare la richiesta, l'interessato verrà indirizzato al dirigente del servizio competente, con il relativo « passi ».

Si ricorda che tale autorizzazione è indispensabile per accedere agli uffici della Cassa.

Le notizie sulle operazioni in corso possono essere richieste soltanto dai diretti interessati, solo eccezionalmente possono essere fornite notizie a terzi, muniti di regolare delega.

Si rammenta che, ad evitare seri inconvenienti verificatesi in passato, non verranno più fornite dagli uffici, notizie sui mutui o sui pagamenti a mezzo telefono.

9.1.*a* Il notevole aumento delle richieste di mutuo, delle concessioni, delle erogazioni, conseguente all'accresciuto ritmo di investimento delle collettività locali, ha inevitabilmente comportato, per la Cassa, difficoltà operative molto pesanti, i cui riflessi negativi si sono avuti, nei confronti dei mutuatari, in ritardi, imprecisioni, in mancanza di riscontri.

La recente legge 13 maggio 1983, n. 197, ha posto inizio ad un processo di ristrutturazione dell'istituto per metterlo finalmente in grado di operare in sintonia con i fabbisogni, recuperando quella tempestività di azione indispensabile in una struttura che gestisce credito.

Poichè le riforme non si attuano da un giorno all'altro, i benefici per gli utenti non saranno certamente immediati.

Chiediamo ancora un pò di comprensione, assicurando che da parte della Cassa sarà compiuto ogni sforzo per ridurre al minimo i tempi necessari.

Ogni segnalazione di disservizio o di inconvenienti sarà sempre gradita e contribuirà a rendere migliore il servizio reso dalla Cassa agli enti locali.

10) DELEGAZIONE DI CASERTA

A Caserta (Parco residenziale del corso) è stato da tempo attivata una delegazione della Cassa, abilitata al compimento di tutte le operazioni riguardanti le attività della Cassa stessa.

Gli amministratori dei Comuni meridionali, in alternativa agli uffici centrali, potranno quindi rivolgersi alla suddetta delegazione, dalla quale potranno anche avere tutte le informazioni necessarie al concretamento delle varie operazioni.

Il Direttore generale: FALCONE

ALLEGATI

1) Schema di domanda di mutuo (rif. 6.1);

2) Schema di attestazione del Segretario in ordine all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori (rif. 6.1.d);

3) Elenco documenti da prodursi per la concessione dei mutui (rif. 6.3);

4) Schemi di deliberazioni (rif. 6.3.b);

5) Schema di delega di pagamento entrate proprie (rif. 4/1.2.3.4.a);

6) Schema delega di pagamento entrate aziende (rif. 4.5. e 4.6);

7) Schema di attestazione del Segretario (entrate proprie) (rif. 4.2 e 6.3.c);

8) Schema di attestazione del Segretario (entrate delle aziende) (rif. 4.5 e 6.3.c);

9) Schema di domanda di somministrazione del mutuo (rif. 7/1.2).

(riferimento 6 l)

1 — *Domanda di mutuo.*

Alla Cassa depositi e prestiti - Via Goito, 4 - 00185 ROMA

OGGETTO: Mutuo di lire . . . .

per . . . .

Il sottoscritto . . . .
(eventuale esposizione dei fatti)
richiede la concessione di un mutuo di lire . . . .
ammortizzabile in . . . . anni, per . . . .
. . . .

(L'opera è assistita dal contributo regionale del . . . .
ai sensi della legge . . . .).

Si dichiara che l'area interessata ai lavori è . . . .
. . . .

Si allega la dichiarazione del Segretario relativa all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori.

Firma

. . . .

(Riferimento 6 l d)

2 — *Attestazione del segretario dell'ente in ordine all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori o della maggiore spesa ed all'avvenuta acquisizione di eventuali prescritti pareri.*

OGGETTO Mutuo di lire . . . .

per . . . .

Il sottoscritto segretario del . . . .
Visti gli atti di ufficio;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1127, dell'ottobre 1983

Dichiara

che l'entità della spesa prevista da fronteggiare con il mutuo ammonta a lire . . .,
così distinta:

. . . . (indicare la natura delle opere da eseguirsi
. . . . e l'analisi dettagliata delle singole voci
. . . . della spesa);

che il progetto dell'opera da realizzare con il mutuo indicato in oggetto è stato approvato dal Consiglio (o altro organo competente) con deliberazione n. . . . .
del . . . . ; (1)

che è stato acquisito il parere da parte del . . . .
oppure, che in base alla legge regionale n. . . . . del . . . .
non è necessario alcun parere tecnico;

In caso di acquisto immobile la dichiarazione deve essere così integrata:

che sulla congruità del prezzo di acquisto dell'immobile, da destinare a . . . . . .,
è stato acquisito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale (ove questo Ufficio manchi, la congruità stessa potrà essere dichiarata mediante perizia giurata).

. . . ., lì . . . .

Il segretario

(1) Ove il progetto esecutivo fosse stato approvato con delibera di Giunta, devono essere anche citati gli estremi della delibera Consiliare di ratifica o di delega.

3 — (*Riferimento* 6 3) MODELLO *A*/2

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI

A) *Documentazione base:*

1) domanda di concessione del prestito;

2) copia di deliberazione del Consiglio (o altro organo competente) di assunzione del prestito, presa in conformità dello schema predisposto;

3) dichiarazione del Segretario vistata dal legale rappresentante dell'Ente che attesti:

che è stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio di due anni antecedenti all'assunzione del mutuo;

che sono state adempiute le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della deliberazione n. del , nonchè della procedura di controllo ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 e che tale atto è, pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;

che il mutuo è stato inserito nel piano pluriennale degli investimenti, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, oppure che trattasi di ente non soggetto a tale obbligo;

la mancanza di vincoli archeologici o paesaggistici sulla zona ove verrà realizzata l'opera, oppure in caso positivo, che si sia ottenuto il nulla osta da parte della competente sovraintendenza.

B) *Garanzie sulle entrate proprie* (art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843):

4) atto di delega - da compilarsi sugli uniti moduli - per n. . . . . . annualità di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio. L'atto stesso dovrà essere notificato al Tesoriere;

5) dichiarazione del Segretario vistata dal legale rappresentante dell'Ente attestante:

che con il rilascio della delegazione di pagamento il complesso degli interessi passivi dei mutui non supera il quarto delle entrate dell'Ente, relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione del corrente esercizio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge n 43/1978;

C) *Garanzia sulle entrate delle aziende* (legge 4 luglio 1967, n 537 e successive modificazioni e decreto legge 7 maggio 1980, n. 153):

4) atto di delega - da compilarsi sugli uniti moduli - per n. annualità di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate delle aziende o del servizio gestito in economia. L'atto stesso dovrà essere sottoscritto dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'azienda e controfirmato dal presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del comune, ovvero, nel caso di azienda consortile, dal presidente dell'assemblea.

In caso di servizi gestiti in economia, la firma del presidente della commissione amministratrice è sostituita da quella del segretario;

5) attestazione del segretario vistata dal legale rappresentante dell'ente dalla quale risulti:

che con contratto n in data (o convenzione aggiuntiva), l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, è stata data in carico al Tesoriere dell'Azienda con l'obbligo del *non riscosso per riscosso* e con la comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;

che con la delegazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive ordinarie dell'azienda accertate a consuntivo;

D) *Contributo regionale:*

6) copia - debitamente autenticata - del provvedimento regionale concessivo del contributo, da corrispondere direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per l'intero periodo di ammortamento e con annotazione dell'impegno di spesa assunto dal competente organo (Ufficio Ragioneria o Ufficio corrispondente).

N.B. — *Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera annualità di ammortamento, non dovranno essere prodotti gli atti relativi alla garanzia (punti B) e C).*

6 — (*Riferimento* 6 3 b)

SCHEMI DI DELIBERAZIONI
(SECONDO GARANZIA E CONTRIBUTO

A) *Delibera base.*

Visto (esposizione dei fatti) . . . . ;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo;

Visto che la spesa è compresa nel piano pluriennale degli investimenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n 421/79, regolarmente approvato da questo consiglio;

Delibera

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L . . . .
per . . . . ;

2) di porre a carico delle imprese appaltatrici l'onere di esporre nei cantieri nei cartelli regolamentari o, in mancanza, in apposito cartello, la seguente dicitura: (« *Opera realizzata con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale* »;

Ove trattasi di finanziamenti parziali

2 bis) di impegnarsi a richiedere erogazioni sul mutuo dopo aver effettuato lavori per un importo pari alla quota assunta a proprio carico o finanziata da altro Ente.

B) *Garanzia entrate proprie*

3) di restituire il mutuo suddetto in n annualità, comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

4) di garantire le n. annualità di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio;

5) di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, l'annua tangente di entrate irrevocabilmente pro solvendo e non pro soluto;

6) di emettere sul tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indicherà quale importo dell'annualità di ammortamento, nell'intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali;

7) di iscrivere l'annualità di cui l'ente è debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni suindicato;

8) di prendere atto che il tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

— Ove trattasi di impianti sportivi: di destinare l'impianto all'uso di tutti i cittadini che intendano esercitare attività sportive di base

C) *Garanzia entrate aziende*

3) di restituire il mutuo suddetto in n annualità, comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

4) di garantire le n annualità di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere dell'azienda a valere sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda stessa accertate a consuntivo reso ed approvato o del servizio gestito in economia;

5) che sia emesso sul tesoriere come sopra - ai sensi della legge n 537/1967 - un atto di delega per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indicherà quale importo dell'annualità di ammortamento, nell'intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il terzo delle entrate effettive ordinarie dell'Azienda accertate a consuntivo dell'anno precedente o del servizio gestito in economia;

6) che l'annua tangente delle entrate dell'azienda viene delegata irrevocabilmente pro solvendo e non pro soluto;

7) che l'annua tangente, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, sia data in carico al suddetto tesoriere - mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva con l'obbligo:

- — del non riscosso per riscosso;
- — del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali;
- — della comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento

8) che analoghe clausole siano incluse nei futuri contratti di tesoreria per tutta la durata dell'ammortamento del prestito

D) *Con contributo regionale:*

9) di cedere, come cede alla Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale del % concesso per la durata di anni sulla spesa di L.

N B — *Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera annualità di ammortamento dovranno essere deliberati soltanto i punti A) - 1)-2) e D)-9). Verbale fatto, letto e sottoscritto.*

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutività

5 — (*Riferimento* 4 1 2 3 4 *a*) MODELLO *A*/4

Pos. . . . .
della Cassa depositi e prestiti

Entrate proprie

DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto (1) . . . . del . . . .;

Vista la deliberazione in data . . . . n. . . . .
divenuta esecutiva a tutti gli effetti, relativa alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. . . . . per . . . .

Visto che il detto mutuo è da estinguersi in (2) . . . . anni verso il pagamento della rata annuale di ammortamento, comprensiva di capitale e di interessi, di Lire (3) . . . . pagabile a rate semestrali eguali;

Visto che tali annualità sono garantite con le somme relative ai primi tre titoli del bilancio delle entrate;

Visto che con la suddetta deliberazione è stato preso atto della normativa vigente, in base alla quale il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

Delega

il tesoriere dell'ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni dal (4) . . . . al . . . . alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla tesoreria centrale della Repubblica o alla sezione di tesoreria provinciale la somma di L. (5) . . . . (lire . . . .) e così entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L (6) . . . . (lire . . . .) della quale sarà discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7) . . . . li . . . .

Note a tergo

Timbro d'ufficio Il (8) . . . .

Relata di notifica

Il sottoscritto (generalità) e (qualifica di chi procede la notifica) dichiara di aver oggi notificato il presente atto di delega al Tesoriere (. . . . .) consegnandone copia nelle mani del Signor (generalità) e (qualifica)
(luogo) (data)

(Firma)

. . . .

Note

(1) Il presidente, il sindaco;

(2) Numero degli anni nei quali è fissata l'estinzione del prestito (ammortamento);

(3) Ammontare delle annualità di ammortamento;

(4) L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello in cui il presente atto di delega viene rilasciato o notificato;

(5) Ammontare della rata semestrale dell'annualità di ammortamento;

(6) Ammontare dell'annualità di ammortamento;

(7) Luogo e data di emissione della delega;

(8) Il presidente dell'amministrazione provinciale o il sindaco.

Legge 21 *dicembre* 1978, *n* 843

Art. 3

A partire dal 1° gennaio 1979 le province ed i comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al Tesoriere l'atto di delega, che non è soggetto ad accettazione.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare agli Enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

6 — (*Riferimento* 45 *e* 46) MODELLO *A/5*

Pos. . . . .
della Cassa depositi e prestiti

Entrate aziende

DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto Direttore dell'Azienda . . . .
. . . . ;

Vista la deliberazione n . . . . in data . . . .
Divenuta esecutiva, adottata dal (1) . . . .
. . . . per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di
L. . . . . per . . . . ;

Visto che detto mutuo è da estinguersi in (2) . . . . anni verso il pagamento dell'annualità di ammortamento, comprensiva di capitale ed interessi, di L. . . . ., pagabile a rate semestrali uguali;

Visto che tali annualità sono garantite con una quota delle entrate effettive della Azienda, accertate a consuntivo reso ed approvato;

Visto che l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti è stata data in carico al tesoriere dell'Azienda, mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo del non riscosso per riscosso, del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali, della comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;

Delega

il tesoriere dell'Azienda suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni dal (4) . . . . . al . . . . alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla sezione di tesoreria provinciale la somma di L. (5) . . . . (L . . . .) e così entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L (6) . . . . (Lire . . . .) della quale sarà discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7) . . . . lì . . . .

Il direttore dell'Azienda	*Il presidente della commissione amministratrice* (8)
. . . .	. . . .
Il (9)	*Il tesoriere-esattore*
. . . .	. . . .

Note a tergo

Note

(1) Ente mutuatario (comune o consorzio)

(2) Numero degli anni nei quali è fissata l'estinzione del prestito (ammortamento);

(3) Ammontare delle annualità di ammortamento;

(4) L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello in cui il presente atto di delega viene sottoscritto;

(5) Ammontare della rata semestrale dell'annualità di ammortamento;

(6) Ammontare dell'annualità di ammortamento;

(7) Luogo e data di emissione della delega;

(8) In caso di servizi gestiti in economia, la firma del presidente della commissione Amministratrice è sostituita da quella del segretario.

(9) Sindaco del comune o presidente della assemblea consortile.

(*Riferimento* 4 2 *e* 6.3 c)

7. *Dichiarazione del segretario dell'ente (entrate proprie)*

OGGETTO: Mutuo di L. . . . .
per . . . .
Posizione n. . . . .

Il sottoscritto segretario del . . . .;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n 421;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1977, n 946 convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n 1127, in data ottobre 1983;

Visti gli atti d'ufficio;

Sotto la propria responsabilità;

Attesta

che è stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del . . . . (due anni antecedenti all'assunzione del mutuo);

che sono state adempiute le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della deliberazione n. . . . . del . . . . ., nonchè della procedura di controllo ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e che tale atto è, pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;

che il mutuo è stato inserito nel piano pluriennale degli investimenti, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, oppure che trattasi di ente non soggetto a tale obbligo;

la mancanza di vincoli archeologici o paesaggistici sulla zona ove verrà realizzata l'opera, oppure in caso positivo, che si sia ottenuto il nulla osta da parte della competente sovraintendenza;

che con il rilascio della delegazione di pagamento per il mutuo indicato in oggetto il complesso degli interessi passivi dei mutui non supera il quarto delle entrate dell'Ente, relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione del corrente esercizio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n 946, convertito nella legge n. 43/1978.

. . . . . . lì . . . .

Il Segretario

. . . .

Il legale rappresentante dell'ente

. . . .

(*Riferimento* 4.5 *e* 6 3 *c*)

8 — *Dichiarazione del segretario dell'ente (entrate delle aziende)*

OGGETTO Mutuo di L. . . . .
per . . . .
Posizione n. . . . .

Il sottoscritto segretario del . . . .

Vista la legge 10 febbraio 1953, n 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421;

Vista la legge 4 luglio 1967 n 537 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1980, n 153;

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n 1127 in data ottobre 1983;

Visti gli atti di ufficio

Sotto la propria responsabilità;

Attesta

che è stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del . . . . . . (due anni antecedenti all'assunzione del mutuo);

che sono state adempiute le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della deliberazione n. . . . . del . . . . ., nonché della procedura di controllo ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n 62 e che tale atto è, pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;

che il mutuo è stato inserito nel piano pluriennale degli investimenti, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, oppure che trattasi di ente non soggetto a tale obbligo;

la mancanza di vincoli archeologici o paesaggistici sulla zona ove verrà realizzata l'opera, oppure in caso positivo, che si sia ottenuto il nulla osta da parte della competente sovraintendenza;

che con contratto n. . . . . in data . . . . (o convenzione aggiuntiva), l'annua tangente, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, è stata data in carico al tesoriere dell'Azienda con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;

che con la delegazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive ordinarie dell'Azienda accertate a consuntivo

. . . . lì . . . .

Il Segretario

. . . .

Il legale rappresentante dell'Ente

. . . .

(Riferimento 7/12)

9 — *Domanda di somministrazione del mutuo*

Alla Cassa depositi e prestiti - Via Goito n. 4 - 00185 Roma

Oggetto: Mutuo di L. . . . .
per . . . .
Posizione n. . . . .

Il sottoscritto . . . .;
Visto il provvedimento di concessione del mutuo indicato in oggetto;
Visti gli uniti documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati;

Chiede

la somministrazione della somma di L . . . .
per . . . .
in conto del mutuo suddetto.

Si allegano:

stato di avanzamento;
certificato di pagamento;
parcella analitica delle competenze;
ecc.

. . . . lì . . . .

Il . . . .

PRINCIPALI TESTI LEGISLATIVI

1) Testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni ed integrazioni.
2) Legge 4 luglio 1967, n. 537, e successive modificazioni.
3) Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.
4) Decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
5) Legge 21 dicembre 1978, n. 843 (*legge finanziaria* 1979).
6) Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.
7) Decreto legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299.
8) Legge 30 marzo 1981, n. 119 (*legge finanziaria* 1981).
9) Legge 10 dicembre 1981, n. 741.
10) Decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

(6458)